



Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona
Dott. Paolo Monarca
Dott.ssa Michela Tinti
Dott. Andrea Mancini
Dott. Mirko Bellegotti
Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi
Dott. Riccardo Fanelli
Dott.ssa Paola Zanaboni
Dott.ssa Marina Torretta
Dott.ssa Francesca Amenini
Dott.ssa Clarissa Cremona

Circolare di aggiornamento n. 01/2025:

Il credito d'imposta Industria 4.0 per il 2025

La riforma IRPEF e IRES

Le ultime novità fiscali in breve

Athenaeum Srl STP

Sede Legale
Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)

Sedi Operative
Piazza Maggioli, 34 - 20015
Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Varese
n. 11654000964 -
R.E.A. Varese n. 385169
Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

IL CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 PER IL 2025

Anche per il 2025 le imprese che intendano effettuare investimenti in beni strumentali **materiali e immateriali nuovi "Industria 4.0"** possono usufruire del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, co. Da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, per gli **investimenti effettuati nel 2025 oppure** prenotati entro il 31/12/2025, versando almeno il 20% di acconto, ed effettuati **entro il 30/06/2026**.

In particolare, nel caso di investimenti in **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla Tabella A della L. Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- del **20%** per investimenti fino a €2.500.000;
- del **10%** per investimenti compresi tra €2.500.000 e €10.000.000;
- del **5%** per investimenti compresi tra €10.000.000 e € 20.000.000.

Il limite massimo di spesa agevolabile è fissato a € 2.200 milioni.

La Legge Finanziaria 2025 ha **abrogato l'agevolazione** per investimenti in **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"**, di cui alla Tabella B della L. Finanziaria 2017, effettuati **dal 01/01/2025 al 31/12/2025** (oppure prenotati entro il 31/12/2025 ed effettuati entro il 30/06/2026).

Si ricorda che, al fine di poter fruire del credito, è **necessario**:

- che tutti i documenti relativi agli investimenti riportino **espreso richiamo** alla **disposizione legislativa** di riferimento (es. *Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020*);
- disporre di una **perizia asseverata** (o dichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo unitario fino a € 300.000) e di un **attestato di conformità** da cui risulti che i beni hanno le caratteristiche tecniche previste e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- inviare le **comunicazioni** preventive e consuntive al **GSE**;
- inviare telematicamente una **comunicazione al Mimit** concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. **Successivamente il Mimit invierà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie, fino al raggiungimento dei limiti di spesa previsti** (previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025).

Il credito è utilizzabile in **compensazione**, in **3 rate annuali** di pari importo, a partire dall'anno di interconnessione.

LA RIFORMA IRPEF E IRES

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 294 del 16/12/2024, il D. Lgs. n. 192 del 13/12/2024 relativo alla Revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES, in attuazione della Legge Delega n. 11/2023.

Le principali novità sono di seguito riportate.

Modifiche alla disciplina dei redditi dei terreni

La modifica alla disciplina dei redditi dei terreni è improntata

- all'introduzione di nuove classi e qualità di coltura;
- al **riordino del regime di imposizione su base catastale**;

- alla riconducibilità dei redditi relativi ai beni, materiali e immateriali, derivanti da attività di tutela ambientale e lotta ai cambiamenti climatici, ai redditi ottenuti da attività agricole;
- all'introduzione di nuove modalità telematiche che consentiranno ai possessori e ai conduttori di terreni agricoli di aggiornare le qualità e le classi di coltura presenti in catasto;
- alla revisione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di pensioni o i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

In questo contesto, sono stati modificati gli artt. 28, 32, 34, 36, 56-*bis* e 81.

Le modifiche normative si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso il 31/12/2024, data di entrata in vigore del D.Lgs..

Modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente

Le modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente riguardano:

- le condizioni necessarie per la **deduzione dei contributi** versati a fondi integrativi del SSN (art. 10, co. 1, TUIR, nuova lettera *e-ter*);
- le condizioni necessarie per **escludere** dall'imponibile i **contributi di assistenza sanitaria** versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (art. 51, co. 2, TUIR, nuova lettera a));
- **l'esclusione** dall'imponibile dei **contributi** e dei premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** (art. 51, co. 2, TUIR, nuova lettera *f-quater*);
- la **modifica dei criteri** per la **determinazione del valore dei beni e dei servizi** alla cui produzione o scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e che sono **ceduti ai dipendenti** (art. 51, nuovo co. 3, TUIR).

Viene inoltre modificato l'art. 51, co. 5, specificando che non contribuiscono a formare reddito di lavoro dipendente i rimborsi spese di viaggio e trasporto *comprovate e documentate* (nella precedente si trattava di documenti *provenienti dal vettore*).

Le modifiche normative si applicano a partire dal 01/01/2025.

Modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo

Le modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo riguardano:

- l'estensione del regime di **tassazione separata** per alcune plusvalenze, quali la cessione di clientela (art. 17, co. 1, TUIR, nuova lettera *g-ter*);
- l'introduzione del **principio di onnicomprensività**, in analogia con le modalità di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (viene introdotto un **nuovo art. 54**, TUIR, insieme ai nuovi artt. **54-bis**, plusvalenze e altri proventi, **54-ter**, rimborsi e riaddebiti, **54-quater**, minusvalenze, **54-quinquies**, spese relativi ai beni mobili e immobili, **54-sexties**, spese relative a beni ed elementi immateriali, **54-septies**, altre spese, **54-octies**, determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo);
- la **conferma del principio di cassa** quale criterio di imputazione temporale del reddito (nuovo art. 54, TUIR);
- l'introduzione del principio di **neutralità fiscale** nel caso di operazioni straordinarie effettuate da società tra professionisti (viene introdotto il nuovo art. 177-*bis*).

Le modifiche normative relative alla determinazione del reddito si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso il 31/12/2024, data di entrata in vigore del D.Lgs..

Le modifiche normative relative all'ammortamento dei beni immateriali (art. 54-*sexties*) a partire dal 01/01/2025.

Modifiche alla disciplina delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione

La nuova disciplina prevede che l'imposta sulle donazioni e i costi inerenti concorrano alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo della plusvalenza (art. 68, nuovo co. 1 e 2, TUIR).

Le modifiche normative si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso il 31/12/2024, data di entrata in vigore del D.Lgs..

Modifiche alla disciplina del reddito d'impresa

Le modifiche alla disciplina del reddito d'impresa prevedono:

- **l'allineamento**, tramite la modifica degli artt. 92 e 93, TUIR, **delle previsioni fiscali per le commesse di opere e servizi di durata infrannuale e ultrannuale su commessa a quelle contabili previste dall'OIC** (criterio della commessa completata e della percentuale di completamento) – applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023;
- la piena **rilevanza fiscale degli utili e delle perdite su cambi da valutazione** al termine dell'esercizio (abrogato l'art. 110, co. 3, TUIR) – applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023;
- nel caso di cambio di criterio contabile, da OIC a IAS e viceversa, il principio di l'ultrattività fiscale e l'introduzione della possibilità di riallineare le divergenze di valori contabili e fiscali generatesi a pagamento – applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023;
- **l'affrancamento**, mediante pagamento di imposta sostitutiva al 10%, **dei saldi attivi di rivalutazione privi di valenza fiscale e delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta** presenti al 31/12/2023 per la quota parte residua al 31/12/2024 (Decreto del MEF apposito da emanarsi entro il 01/03/2025);
- l'introduzione di **nuovi coefficienti** per l'effettuazione del test di operatività e per la determinazione del reddito minimo presunto per le **società "non operative"** (art.30, nuovo co. 1, L. 724/94) – applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023.

Modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie

Le modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie prevedono:

- l'introduzione di un **unico regime di affrancamento** dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in seguito a operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (art. 176, nuovo co. 2-ter, TUIR) – applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 01/01/2024;
- l'introduzione di nuovi **correttivi alla disciplina antielusiva** in materia di **riporto delle perdite** all'art. 84, TUIR (nuovi co. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater), in occasione di **fusioni** di cui all'art. 172, TUIR (nuovi co. 7, 7-bis, 7-ter), di **scissioni** di cui all'art. 173, TUIR (nuovo co. 10), e di **riporto delle perdite infragruppo** (nuovo art. 177-ter, TUIR) – applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 01/01/2024;
- l'introduzione di una disciplina specifica per la **scissione con scorporo** (art. 173, nuovi co. 4, 15-ter e 15-quater, TUIR) – applicabile alle scissioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2024;
- le modifiche alla **disciplina dei conferimenti e dei conferimenti di partecipazioni**, in materia di determinazione di valore, minusvalenze e perdite (art. 176, nuovi co. 1 e 3, TUIR), e per quanto riguarda i casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società né ne aumenta la percentuale di controllo e in cui le partecipazioni conferite sono di società non quotate (nuovo art. 177, TUIR) – applicabili alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2024;
- le modifiche alla disciplina della **liquidazione**, prevedendo un'**unica disciplina** per

imprese individuali, società di persone e società di capitali e nuove modalità di applicazione del carry back (nuovo art. 182, TUIR) – applicabili alle liquidazioni effettuate successivamente al 31/12/2024.

LE ULTIME NOVITA' FISCALI IN BREVE

<p>Soppressione della c.d. "Autofattura denuncia" Art. 2, co. 1, lett. d), n. 7 e 9, D.Lgs. n. 87/2024</p>	<p>Il Decreto contenente la "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" modifica la misura della sanzione e la modalità di regolarizzazione dell'omessa – irregolare fatturazione da parte dell'acquirente - committente. A partire dal 01/09/2024, oltre alla riduzione della sanzione al 70%, è stata introdotta la "comunicazione denuncia" al posto della precedente "autofattura denuncia".</p>
<p>Assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali Art. 13, D.L. 202/2024 (G.U. n. 302 del 27/12/2024)</p>	<p>È stato prorogato al 31/03/2025 il termine entro il quale le imprese devono stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (es. sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Con un decreto Mimit di prossima pubblicazione saranno definiti gli elementi di riferimento per la stipula delle polizze.</p>
<p>Start up innovative Artt. 28, 29, 31, L. 193/2024 (G.U. n. 295 del 17/12/2024)</p>	<p>La Legge ha modificato i requisiti per integrare la qualifica di start up innovativa e ha rimodulato i termini entro cui la start up può essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. Inoltre, sono stati rivisti alcuni requisiti per la fruizione delle agevolazioni in dichiarazione dei redditi da parte degli investitori.</p>
<p>Regime forfetario Art. 13, L. 203/2024 (G.U. n. 303 del 28/12/2024)</p>	<p>La Legge modifica i requisiti di accesso al regime forfetario nel caso di contratti misti, innalzando, per il solo 2025, a € 35.000 il limite di reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente da parte di soggetti iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività di libero professionista in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato (contratti misti).</p>

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Busto Arsizio (VA), lì 9 Gennaio 2025

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:
<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>